

**Ricorso presentato il 23 febbraio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania**

(Causa C-109/06)

(2006/C 108/08)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentante: sig. W. Mölls)

*Convenuta:* Repubblica federale di Germania

**Conclusioni della ricorrente**

- dichiarare che la Repubblica federale di Germania ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE<sup>(1)</sup>, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, in quanto non ha adottato le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per la trasposizione della detta direttiva, ovvero ha omesso di comunicarle alla Commissione;
- condannare la Repubblica federale di Germania alle spese del procedimento.

**Motivi e principali argomenti**

Il termine previsto per la trasposizione della direttiva è scaduto il 31 dicembre 2003.

<sup>(1)</sup> GU L 283, pag. 51.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammergericht Berlin (Germania) il 21 febbraio 2006 nella causa in materia di trascrizioni immobiliari Gerda Möllendorf e Christiane Möllendorf-Niehuus; intervenienti: 1. Salem-Abdul Ghani El-Rafei, 2. Dr. Kamal Rafehi, 3. Ageel A. Al-Ageel**

(Causa C-117/06)

(2006/C 108/09)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Kammergericht Berlin (Germania).

**Parti nella causa principale**

*Ricorrenti:* Gerda Möllendorf e Christiane Möllendorf-Niehuus.

*Intervenienti:* 1. Salem-Abdul Ghani El-Rafei, 2. Dr. Kamal Rafehi, 3. Ageel A. Al-Ageel.

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se le disposizioni di cui agli artt. 2, n. 3, e 4, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002<sup>(1)</sup>, n. 881, vietino l'accordo per il trasferimento della proprietà di un immobile (cessione di proprietà) — concluso in adempimento di un contratto di compravendita — a favore di una persona fisica menzionata nell'allegato I del detto regolamento.
- 2) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1.: se il regolamento (CE) n. 881/2002 vieti la trascrizione nel registro fondiario, necessaria per il trasferimento della proprietà dell'immobile, anche nel caso in cui il sottostante contratto di compravendita sia stato concluso prima della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del provvedimento restrittivo dei poteri dispositivi e l'accordo per il trasferimento di proprietà sia stato dichiarato vincolante, ed il prezzo di acquisto che in base al contratto la persona fisica menzionata nell'allegato I del regolamento deve pagare quale acquirente sia stato, prima della data di pubblicazione suddetta,
  - a) depositato su un conto notarile a favore di terzi oppure
  - b) pagato al venditore.

<sup>(1)</sup> GU L 139, pag. 9.

**Ricorso proposto il 27 febbraio 2006 da Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri Montecchio SpA (FIAMM) e Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri Montecchio Technologies Inc (FIAMM Technologies) avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, 14 dicembre 2005 causa T-69/00, Fabbrica italiana accumulatori motocarri Montecchio Spa (FIAMM) e Fabbrica italiana accumulatori motocarri Montecchi Technologies, Inc. (Fiamm Technologies)/Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee**

(Causa C-120/06 P)

(2006/C 108/10)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Parti**

*Ricorrenti:* Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri Montecchio SpA (FIAMM), Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri Montecchio Technologies Inc (FIAMM Technologies) (rappresentanti: I. Van Bael, F. Di Gianni e A. Cevese, avvocati)

*Altre parti nel procedimento:* Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee

### Conclusioni

- annullare la Sentenza del Tribunale di Primo Grado del 14 dicembre 2005,
- ritenendo che lo stato degli atti lo consenta, statuire nel merito, riconoscendo alle ricorrenti il diritto al risarcimento del danno derivante dalla responsabilità dei convenuti per atto illecito o per atto lecito;
- in ogni caso condannare i convenuti alle spese di giudizio sia della presente procedura sia di quella in primo grado;
- in via subordinata stabilire un equo indennizzo a favore delle ricorrenti a seguito dell'irragionevole durata del procedimento davanti al Tribunale;
- adottare altre misure e provvedimenti che dovessero rendersi necessari in base ad equità.

### Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata sia viziata in quanto totalmente priva di motivazione in relazione ad uno dei principali argomenti sollevati e cioè che, nelle specifiche situazioni di fatto caratterizzanti il caso di specie, esse dispongono del diritto di invocare la decisione, adottata dall'Organo d'Appello dell'Organizzazione mondiale del Commercio per provare, ai fini del ricorso per danni, l'illegittimità del comportamento della Comunità.

---

**Ricorso proposto il 1 marzo 2006 da Giorgio Fedon & Figli SpA e Fedon America, Inc. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, 14 dicembre 2005 causa T-135/01, Giorgio Fedon & Figli Spa, Fedon America, Inc./Commissione delle Comunità europee e Consiglio dell'Unione europea**

(Causa C-121/06 P)

(2006/C 108/11)

*Lingua processuale: l'italiano*

### Parti

*Ricorrenti:* Giorgio Fedon & Figli SpA, Fedon America, Inc. (rappresentanti: I. Van Bael, A. Cevese, F. Di Gianni e R. Antonini, avvocati)

*Altre parti nel procedimento:* Commissione delle Comunità europee e Consiglio dell'Unione europea

### Conclusioni

- annullare la Sentenza del Tribunale di Primo Grado del 14 dicembre 2005,
- ritenendo che lo stato degli atti lo consenta, statuire nel merito, riconoscendo alle ricorrenti il diritto al risarcimento del danno derivante dalla responsabilità dei convenuti per atto illecito o per atto lecito,
- in ogni caso condannare i convenuti alle spese di giudizio sia della presente procedura sia di quella in primo grado,
- in via subordinata stabilire un equo indennizzo a favore delle ricorrenti a seguito dell'irragionevole durata del procedimento davanti al Tribunale,
- adottare altre misure e provvedimenti che dovessero rendersi necessari in base ad equità.

### Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata sia viziata in quanto totalmente priva di motivazione in relazione ad uno dei principali argomenti sollevate e cioè che, nelle specifiche situazioni di fatto caratterizzanti il caso di specie, esse dispongono del diritto di invocare la decisione, adottata dall'Organo d'Appello dell'Organizzazione mondiale del Commercio per provare, ai fini del ricorso per danni, l'illegittimità del comportamento della Comunità.

---

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la sentenza pronunciata il 15 dicembre 2005 dal Tribunale di primo grado nella causa T-33/01, tra la Infront WM AG (già Kirchmedia WM AG) e la Commissione delle Comunità europee, proposto il 1° marzo 2006**

(Causa C-125/06 P)

(2006/C 108/12)

*Lingua processuale: l'inglese*

### Parti

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: K. Banks e M. Huttunen, agenti)